

COMUNE DI CASARANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Struttura ricettiva Provinciale Alezio – Sannicola.

Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”) - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante urbanistica ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - “Progetto di variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all’aria aperta-Campeggio”, ubicata sulla Provinciale Alezio-Sannicola. Autorità procedente: Settore Tecnico – Servizio Urbanistica del Comune di Alezio (LE).

L’anno 2018, addì 29 del mese di gennaio in Casarano (LE), presso l’Ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza S. Domenico n.1, l’Ing. Stefania GIURI, quale Responsabile Ufficio VAS, giusta Decreto Sindacale n. 8 del 18 gennaio 2018, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata,

PREMESSO che:

- il Comune di Alezio (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all’entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- con nota, acquisita al prot. com. n. 13105 del 25.05.2017, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Alezio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all’Ufficio Vas per i Comuni di Casarano e Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 del 23.10.2014, Istanza di Verifica in adempimento del D.Lgs. 152/2006 per l’intervento di cui all’oggetto, allegando la seguente documentazione in una copia cartacea, e su supporto digitale:
 - Rapporto Ambientale Preliminare*
 - All. A Relazione tecnica illustrativa con allegata documentazione fotografica;*
 - All. B Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005;*
 - All. C Relazione geologica-geotecnica;*
 - TAV. 1 Inquadramento urbanistico – planimetria generale di progetto*
 - TAV. 2 Particolari – studi tipologici*
 - TAV. 3 Schema impianto elettrico*
 - TAV. 4 Schema rete idrica e fognante*
 - TAV. 5 Verifica PPTR art. 96 NTA del PPTR*
- con la medesima nota prot. n. 13105 del 25.05.2017 il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Alezio trasmetteva, altresì:
 - copia del verbale della conferenza di servizi in data 24.04.2017;
 - parere ASL Lecce (prot. com. Alezio n. 4968 in data 27.04.2017) favorevole con condizioni;
 - parere Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio-Sezione Urbanistica-P:O. di Lecce (prot. com. Alezio n. 4972 in data 27.04.2017) favorevole con prescrizioni e richiesta di adempimenti con riferimento alle procedure di VAS;
- con nota prot. n. 16551 del 29.06.2017, il Responsabile dell’Ufficio VAS trasmetteva ai richiedenti richiesta del pagamento dei diritti istruttori, giusta deliberazione G.C. Comune di Casarano n. 352 del 14.11.2014 e deliberazione G.C. Comune di Alezio n. 118 del 14.11.2014;
- con nota del 24.07.2017 acquisita al prot. com. n. 19126 del 27.07.2017 il tecnico Arch. Cosimo Caroppo trasmetteva copia del bonifico dell’importo di € 2.800,00 eseguito per diritti istruttori;
- con nota prot. 20950 del 28.08.2017, l’Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano all’indirizzo <http://www.comune.casarano.le.it/sezione-informazioni/notizie/item/l-r-44-2012-campeggio-alezio>):

- Regione puglia – Servizio ecologia;
 - Regione Puglia – Servizio urbanistica;
 - Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
 - Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;
 - Regione Puglia – Servizio tutela delle acque;
 - Regione Puglia – ARPA Puglia;
 - Regione Puglia – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Regione Puglia – Servizio assetto del territorio: ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
 - Regione Puglia – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Autorità di bacino della Puglia;
 - Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce;
 - Provincia di Lecce – Settore lavori pubblici e mobilità;
 - Provincia di Lecce – Settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
 - Azienda Sanitaria locale di Lecce;
 - Autorità idrica pugliese
 - Comune di Alezio – Settore urbanistica
- con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l'invio di eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all'Autorità Procedente, entro il termine di 30 giorni;
 - con nota prot. AOO_AFF_GEN0012654 del 26.09.2017, acquisita al prot. com. n. 23755 del 27.09.2017, l'**Autorità di Bacino della Puglia**, trasmetteva il proprio contributo precisando che dalla verifica degli elaborati progettuali non si rilevano vincoli PAI nell'area di intervento;
 - con nota pec prot. AOO-0294/0059/0034 del 28.09.2017, acquisita al prot. com. n. 23886 del 28.09.2017, l'**ARPA Puglia** inviava il proprio contributo sottolineando in via preliminare che **l'intervento in esame ricade nella tipologia di progetto di cui al punto B.3.g) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ed è quindi soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.**

Nell'ambito della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, l'ARPA ritiene che i possibili impatti ambientali dovuti al piano in oggetto siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la previsione di adeguate misure di mitigazione. A tal fine chiede che:

- *si assicuri il rispetto di quanto dichiarato nel rapporto di verifica in merito al fatto che tutti gli ulivi verranno preservati;*
- *in merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzii l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;*
- *si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;*
- *si persegua il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale nr. 26 del 9 dicembre 2013, ovvero della "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"), in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;*
- *si privilegi per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti;*
- *si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla LR 13/2008 e s.m.i. "Norme per l'abitare*

sostenibile”, privilegiando in particolare l’adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari- termici e fotovoltaici integrati).
- con nota **MIBACT-SABAP-LE 23042** del 12.12.2017, acquisita al prot. com. 31038 del 13.12.2017, la **Soprintendenza** inviava il proprio contributo rilevando, preliminarmente, che il sito interessato dal Piano di Lottizzazione non coinvolge direttamente beni o aree di interesse archeologico e monumentale vincolati a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004. Tuttavia il sito di intervento ricade in Area di notevole interesse pubblico, vincolata ai sensi dell’art. 136 - Parte III dello stesso Decreto, con D.M. 08/06/1973 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Alezio”, il che implica **la necessità di acquisire l’assenso di questa Amministrazione nell’ambito della procedura normata dall’art. 146 del sopracitato D. Lgs. 42/2004, che dovrà essere avviata dall’Ente competente.**

Nell’ambito della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, la Scrivente è dell’opinione che la presente variante non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, tuttavia ritiene opportuno prevedere opere di mitigazione e compensazione, tese a diminuire l’impatto visivo delle opere di progetto, limitando l’uso di finiture e tecnologie estranee alla tradizione locale per conseguire una maggiore integrazione degli stessi all’interno del contesto territoriale variegato sopra descritto. Pertanto **dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni**, finalizzate anche a migliorare la compatibilità delle opere previste in vista della richiesta di esame che dovrà pervenire a questo Ufficio nell’ambito della procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica:

1. non dovranno essere realizzate nuove costruzioni, ivi compresi i previsti blocchi per servizi igienicosanitari, nell’Area di rispetto delle componenti culturali richiamata in premessa, in quanto tale previsione sarebbe in contrasto con quanto normato dalle NTA del PPTR;
2. l’altezza dei pannelli fotovoltaici dovrà essere contenuta nella muratura d’attico;
3. i pergolati previsti dovranno avere struttura interamente lignea, compresi gli elementi verticali;
4. per le murature esterne dovrà essere evitato l’utilizzo di cemento a faccia vista o di rivestimenti con materiali impropri, prediligendo finiture lisce opache di cromia chiara; dovranno essere evitate facciate vetrate e/o aperture in prospetto di grandi dimensioni, prediligendo aperture a sviluppo verticale di dimensioni consone, eventualmente dotate di semplici cornici lisce;
5. siano limitati ed ottimizzati i percorsi di impianto, al fine di evitare eccessivi scavi e/o trasformazioni dello stato dei luoghi;
6. il previsto specchio d’acqua, da realizzare preferibilmente con le modalità del biolago, dovrà essere rivestito internamente con materiale di cromia grigia o terrigena;
7. le superfici pavimentate esterne, qualora non immediatamente attigue ai fabbricati, dovranno essere pavimentate esclusivamente con tecnologie drenanti, preferibilmente mediante la posa di elementi distanziati a giunto largo, tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso;
8. per le aree a parcheggio dovranno essere adottate tipologie di pavimentazione, del tipo grigliato carrabile, adatte a sostenere i carichi veicolari, ma tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto erboso; ciò al fine sia di conseguire un minore impatto visivo rispetto ad un’eventuale estesa pavimentazione uniforme, sia di contenere l’aumento delle superfici urbane impermeabili, con sensibili effetti sulle potenzialità di assorbimento delle acque piovane da parte dei suoli;
9. dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) nell’intero sito di intervento, sia negli spazi esterni prospicienti i nuclei edificati che nelle aree destinate a piazzole di sosta;
10. non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese, in quanto comporterebbero l’introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia;

11. eventuali recinzioni dovranno avere altezza contenuta ed essere realizzate con materiali e tecniche tipiche della tradizione costruttiva salentina.

Per gli aspetti relativi alla tutela archeologica in rapporto ad eventuali impatti negativi sul patrimonio archeologico determinati dalle fasi attuative dell'intervento in progetto, questa Soprintendenza richiama il rispetto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/04 relativo a ritrovamenti fortuiti, che dovranno essere tempestivamente comunicati a questa Soprintendenza che detterà eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi messi in luce ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Alezio è dotato di PRG, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 11.03.2003;
- il PRG di Alezio non è stato sottoposto alla procedura di VAS in quanto approvato prima del 2009;
- il progetto di variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aria aperta-Campeggio sulla strada provinciale Alezio-Sannicola, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, è stato sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012 *"Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra"*;
- con deliberazione di giunta comunale n. 199 del 29.05.2014 si procedeva alla costituzione dell'Ufficio Vas nell'area tecnica del Comune di Casarano;
- successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio in forma associata della Delega Vas, ai sensi della normativa in materia (leggi regionali 44/2012 e 4/2014), secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
- con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 8 del 18 gennaio 2018 si individuava e nominava l'Ing. Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VAS;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Servizio Urbanistica del Comune di Alezio facente capo all'Arch. Venanzio MARRA;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio VAS per i comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza San Domenico n.1, facente capo all'Ing. Stefania GIURI;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dall'Ufficio VAS dei Comuni di Casarano e Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo Pretorio del Comune di Casarano, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, ai sensi dell'art.8 comma 5 della L.R. n. 44/2012. Il suddetto provvedimento verrà inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio, all'Autorità procedente, il Servizio Urbanistica del Comune di Alezio, che provvederà alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Alezio e all'Ufficio VAS della Regione Puglia;

VISTO il Progetto di variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aria aperta-Campeggio, ubicata sulla Provinciale Alezio- Sannicola.

Descrizione Progetto

L'intervento in esame prevede la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aria aperta "Campeggio",

con annessi servizi, all'interno di un corpo fondiario avente superficie complessiva pari a mq 27.186, ricadente in una maglia tipizzata dal vigente P.R.G. come Zona Agricola Speciale E.2.

Il sito in cui ricade il suddetto intervento, pressoché pianeggiante, ha una geometria complessiva piuttosto regolare ed è costituito ad ovest da appezzamenti incolti e ad est da una porzione occupata da una maglia regolare di alberi di ulivo, oltre che da un edificio abitativo ubicato in prossimità della strada provinciale.

Tale sito, definito dalla stessa strada provinciale ad est e da altri lotti alberati sui restanti lati, anche se non distante dall'abitato di Alezio, risulta di fatto inserito in un contesto agricolo caratterizzato dal susseguirsi di appezzamenti con presenza di elementi, manufatti e sistemi tipici del paesaggio agrario e della tradizione costruttiva rurale.

Il progetto in esame prevede l'inserimento all'interno del sito sopra descritto di n. 55 piazzole destinate alla sosta ed al soggiorno di equipaggi e di n. 16 strutture fisse per ospitalità distinte in unità abitative di "Tipo A" (monocali), associate in nuclei di due, ed unità abitative di "Tipo B" (bilocali), associate in nuclei di due e di quattro. Le previsioni progettuali includono la realizzazione di percorsi in terra battuta disposti in maniera regolare e la disposizione di essenze mediterranee per la creazione di zone d'ombra.

Si ritengono possibili impatti sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione della variante urbanistica in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. **patrimonio culturale**, in termini di qualità diffusa del contesto territoriale di inserimento del campeggio (oggetto di specifiche tutele a livello regionale e statale);
2. **gestione ambientale sostenibile**, relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei consumi idrici), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. **qualità dell'ambiente urbano**, per quanto concerne:
 - a. clima acustico;
 - b. mobilità sostenibile;
 - c. dotazione di aree destinate a verde pubblico;
4. **assetto territoriale**, con particolare riferimento:
 - a. alla sostanziale conferma di una forma compatta di insediamento, ma anche al rischio di espansione urbana nel contesto agricolo di inserimento del campeggio;
 - b. all'aumento delle superfici impermeabilizzate;
 - c. alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;
5. **ciclo delle acque**, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela quali-quantitativa dell'acquifero.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dal progettista negli elaborati progettuali e alla luce dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, non sono emersi elementi tali da far ipotizzare impatti significativi sull'ambiente;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, che **la variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aria aperta- Campeggio sulla Provinciale Alezio-Sannicola, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160**, non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere **escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 9 a 15 del medesimo decreto, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e **a condizione che siano rispettati i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse e le seguenti prescrizioni:**

In merito agli impatti sul **patrimonio culturale** siano ottemperate le prescrizioni riportate nel parere della Soprintendenza MIBACT-SABAP-LE 23042 del 12.12.2017, per le motivazioni e nei termini precisati nello stesso.

In merito agli **aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici**:

- siano limitati ed ottimizzati i percorsi di impianto al fine di evitare eccessivi scavi e/o trasformazioni dello stato dei luoghi;
- si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo.

Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 3.2.12 dell'allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque;
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente nelle aree verdi o a servizi.

In merito al **clima acustico** vengano rispettati livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della LR 3/2002) e si evidenzino l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.

Nella **realizzazione dei parcheggi e della viabilità interna all'area** vengano privilegiate per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l'uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante, opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno, che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti.

Nella **progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato**:

- venga garantita la conservazione degli ulivi presenti;
- dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) nell'intero sito di intervento, sia negli spazi esterni prospicienti i nuclei edificati che nelle aree destinate a piazzole di sosta;
- non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese, in quanto comporterebbero l'introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia.

Si promuova l'**edilizia sostenibile**, secondo i criteri di cui alla LR 13/2008 e smi "Norme per l'abitare sostenibile", privilegiando in particolare l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati).

Inoltre nella fase attuativa del progetto, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti **misure di mitigazione per le fasi di cantiere**:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l'igiene e salubrità dei cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
- relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all'aria aperta-Campeggio sulla strada provinciale Alezio-Sannicola;
- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;

VISTA la Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Casarano e Alezio per l'esercizio in forma associata della competenza della delega VAS, ai sensi della normativa in materia;

VISTO il Decreto del Sindaco del comune di Casarano n. 08 del 18 gennaio 2018;

VISTA la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 2.800,00 effettuata con bonifico bancario a favore del Comune di Casarano del 21.07.2017, regolarmente incassato;

Tutto ciò premesso il Responsabile dell'Ufficio VAS,

DETERMINA

- 1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di escludere dall'assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15**

della L.R. 44/2012 la variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turisticoricettiva all'aria aperta - Campeggio sulla Provinciale Alezio-Sannicola di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse, già in possesso dell'Autorità Procedente, e le prescrizioni indicate in precedenza, qui integralmente richiamate, integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di progetto anteriormente alla data di approvazione definitiva dello stesso;

2. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
3. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente – Comune di Alezio, che provvederà alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Alezio;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all'albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Casarano, quale sede dell'ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio – Autorità competente;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'ufficio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), per quanto eventualmente di competenza.

Il Responsabile Ufficio VAS

Ing. Stefania GIURI